



Call for abstracts

Il **6-7 giugno 2025**, presso l'Università degli Studi di Pisa e la Casa di reclusione dell'isola di Gorgona (LI) avrà luogo il convegno, organizzato dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale in collaborazione con il Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale, sul tema

LA RIEDUCAZIONE, TRA PENA E RIPARAZIONE

1. *Rieducazione e carcere oggi: limiti e prospettive*

L'avanzare, dopo la riforma di cui al d. lgs. 150 del 2022 di pene sostitutive gestite col consenso dell'imputato e prima della condanna, le nuove forme di messa alla prova previste per sanzioni di una certa consistenza, lo sviluppo sempre più ampio di ipotesi di riparazione, le nuove discrezionalità nella strategia processuale rispetto ad accuse di incerta prognosi, l'estensione della mediazione al campo dell'esecuzione penale, sono tutte manifestazioni di un *input* legislativo, che trova fondamento nella Costituzione, verso la riduzione della pena carceraria.

Peraltro, una serie di domande sorgono: le statistiche delle *notitiae criminis* attestano selezioni di fatti e autori con un'esecuzione carceraria eccessiva o del tutto confrontabile alla realtà europea?

La marcata normalizzazione delle leggi penali, pensate per destinatari sempre più generalizzanti per tipologie di autore, come si concilia con la profonda realtà di classe del diritto penale del carcere?

La rieducazione, a questo punto, è pragmaticamente soprattutto risocializzazione per il numero maggiore dei detenuti, che di questo hanno davvero bisogno? Le offerte di lavoro all'esterno e di lavoro *intra moenia* sono adeguate a tali obiettivi? In che misura, invece, il carcere è addirittura desocializzante o disumano? Come si spiega il numero dei suicidi così paurosamente cresciuto nel tempo? E la crescita delle malattie mentali in carcere? La diversità estrema delle strutture penitenziarie, non certo solo per l'impatto sul sovraffollamento, ma anche in relazione alla possibilità di attuare programmi orientati al futuro, ha un rapporto con le statistiche sulle recidive? Può un forte investimento sull'edilizia carceraria assicurare la conservazione del modello-carcere, insieme alle pene-programma, nel futuro? Potrà la giurisprudenza della Corte costituzionale contro sproporzione, presunzioni e automatismi affrontare questioni di fatto, che davvero rendono illegittimi il diritto della pena disuguale e la desocializzazione *in action*?

Appare importante a questo punto ripensare il rapporto tra rieducazione e carcere, distinguendo nettamente tra il piano effettuale e quello deontologico, quale base

imprescindibile per il recupero di una consapevolezza civile e dimensione giuridica moderne nel rapporto fra scienze empiriche e discipline normative.

2. *Presente e futuro delle alternative al carcere*

Le alternative al carcere investono, in Italia, la fase contestuale o posteriore alla determinazione giudiziaria della pena detentiva, attraverso le pene sostitutive, le misure alternative applicabili senza ingresso in carcere e le misure alternative suscettibili di flessibilizzare il corso di un'esecuzione inizialmente detentiva, oppure la fase stessa del processo, attraverso l'istituto della messa alla prova. Non riguardano, invece, il momento di inflizione della pena principale: rimanendo il sistema sanzionatorio penale, da questo punto di vista, essenzialmente carcerocentrico. Sebbene, del resto, i numeri dell'esecuzione extradetentiva superino ormai ampiamente quelli dell'esecuzione detentiva, la popolazione penitenziaria, in questi anni, è costantemente aumentata.

Di queste caratteristiche del sistema punitivo sarà necessario fornire una valutazione d'insieme, tale da farne emergere i presupposti culturali e le criticità. In particolare, ciò potrà condurre a interrogarsi sulle modalità di recepimento del dettato dell'art. 27, co. 3, Cost., anche in rapporto alla drammatica situazione penitenziaria attuale e alle pronunce, in materia, della Corte Edu.

Risulterà utile, pertanto, riflettere, anche in prospettiva comparatistica, su due nuclei tematici fondamentali: le possibilità di evoluzione e diversificazione in merito alla gamma delle pene principali e gli ulteriori sviluppi ipotizzabili con riguardo alle forme già vigenti di *diversion* e di *probation*.

Circa il primo nucleo sarebbe interessante vagliare l'opportunità del passaggio dal modello cardine tradizionale fondato sulla pena di natura ritorsiva a criteriologie di pena agita (secondo una nozione latamente intesa della giustizia riparativa) o di pena, comunque, prescrittiva, nelle sue diverse accezioni. Senza escludere un possibile approfondimento sul ruolo della pena pecuniaria, che assume in altri Paesi ben altro rilievo rispetto a quello che le viene assegnato in Italia.

Circa il secondo nucleo, potrebbero essere considerati i problemi oggi riscontrabili quanto agli strumenti sospensivi, sostitutivi e alternativi, anche nel loro reciproco rapporto. Senza trascurare la problematica delle pene detentive di lunga durata e la questione stessa dell'ergastolo, specie con riguardo alla finalità rieducativa.

3. *Forme della riparazione e sistema penale*

Gli ordinamenti penali contemporanei riconoscono uno spazio sempre più significativo alle condotte riparatorie dell'offesa sia all'interno delle risposte "punitivo-esecutive" non carcerarie, sia quale "alternativa" alla pena medesima.

Si impone allora una riflessione critica sulle diverse declinazioni possibili della 'riparazione' nel sistema penale, sulla sua concreta praticabilità e sulla sua valorizzazione sul piano sanzionatorio. Molti esempi sono rinvenibili sia nella parte generale che in quella speciale del codice penale e, in misura non meno significativa, nella legislazione complementare, ivi compresa la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Significativa dal punto di vista sistematico è poi la relazione che il tema della 'riparazione' istituisce con la diversa nozione di 'giustizia riparativa', disciplinata organicamente con il

d.lgs. 150/2022, ma anticipata da plurime sperimentazioni, spesso sollecitate da esperienze straniere e da diverse fonti sovranazionali.

Il complesso processo di attuazione della riforma è ancora in corso, ma, a maggior ragione oggi, è importante analizzare le prime esperienze applicative maturate nell'orizzonte nazionale e quelle più consolidate in contesti stranieri, anche per verificare le concrete interazioni tra i diversi livelli e i diversi modi in cui il sistema organizza l'obiettivo della riparazione come modello alternativo alla punizione meramente subita.

A livello internazionale, invece, interessante appare l'istituzione di un meccanismo di riparazione in seno alla Corte penale internazionale, gestito principalmente dal Fondo fiduciario per le vittime, dirette ed indirette, che rimane tuttavia legato alla condanna dell'autore e come tale presenta diverse criticità.

4. Minori, pena, rieducazione e riparazione

L'ordinamento italiano non si è mai dotato di una regolamentazione autonoma e organica in materia penale minorile, privilegiando interventi mirati su alcuni settori dell'ordinamento giuridico ogniqualvolta la condizione della persona di minore età segnali l'opportunità se non la necessità di un adeguamento della disciplina generale alla specificità dell'età evolutiva. Quest'approccio, già tipico della legislazione penale degli anni Trenta del secolo scorso, non è mai stato abbandonato dal legislatore italiano, neanche in occasione dell'introduzione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e della più recente normativa in materia di esecuzione penale minorile. Anche la riforma delle pene sostitutive registra, per i minorenni, un appiattimento sul modello pensato per gli adulti. Eppure, è ormai da tempo acquisita la consapevolezza della necessaria differenziazione del trattamento da riservare al reo in età minore: ciò dovrebbe incoraggiare una rinnovata riflessione sull'adeguatezza della detenzione carceraria per il minorenne e sulla promozione di un distinto complesso sanzionatorio interamente radicato sull'esigenza educativa del giovane reo. Del resto, spunti di riflessione in tal senso vengono dall'indagine comparatistica, che tuttavia segnala alcune criticità, soprattutto con riferimento agli ordinamenti che, nell'ambito di un sistema sanzionatorio propriamente minorile, prevedono misure consistenti di fatto nella privazione continuativa della libertà personale, così replicando i contenuti deteriori della pena detentiva.

In questo contesto una peculiare riflessione deve essere riservata ai modelli di giustizia riparativa, e soprattutto alla mediazione, da tempo radicata nella prassi dei giudici minorili e agevolata dalla disciplina della messa alla prova già nella formulazione originaria del d.P.R. n. 448 del 1988. Riflessione quanto mai opportuna ove si consideri che la disciplina della giustizia riparativa, pur tenendo conto dei principi di specializzazione e di adeguatezza, non si è tradotta in un intervento puntuale sui diversi istituti del circuito penale minorile, né in punto di rito né in materia di esecuzione penale.

5. Vittima e giustizia riparativa: oltre la punizione

La stagione dell'oblio della vittima dal sistema penale ha lasciato il posto ad un nuovo tempo in cui quest'ultima ha assunto un'inedita centralità. Tra gli effetti di questo cambiamento, entro certi limiti inevitabile, si coglie tuttavia la tendenza preoccupante a venire incontro alle richieste emotive di pene sempre più severe, che vengono formulate dalle persone offese e dalle associazioni che le rappresentano. La voce della vittima condiziona

così da vicino la risposta punitiva al reato, da incidere su alcune discusse scelte di criminalizzazione o di revisione in aumento delle sanzioni che il legislatore ha operato o è in procinto di operare, e da rischiare di interferire pesantemente sull'attività giurisdizionale e quindi sulla pena irrogata o scontata in concreto.

Da una prospettiva molto diversa, anche il progressivo emergere dell'interesse per la *restorative justice* nel dibattito internazionale si spiega almeno in parte con la ricerca di strumenti capaci di riconoscere alla persona offesa uno spazio di espressione che la giustizia tradizionale non può assicurare. In questo contesto, infatti, le richieste delle vittime, individuali o collettive, possono mettere in moto unicamente meccanismi di spontanea responsabilizzazione dell'autore che si accompagnano all'assunzione da parte sua di impegni concreti nei confronti delle stesse; impegni che tuttavia non possono essere imposti.

Le citate dinamiche di valorizzazione della vittima nel sistema penale meritano di essere approfondite. Allo stesso tempo importante appare analizzare, anche in base a studi qualitativi o quantitativi, quali sono le aspettative delle vittime e il loro tasso di soddisfazione. Uno spazio autonomo di riflessione può imporsi infine per analizzare i fenomeni criminosi o le tipologie di reato che appaiono più adatte ad essere affrontate con gli specifici strumenti della *restorative justice*, soprattutto alla luce delle peculiari caratteristiche di vulnerabilità delle persone offese coinvolte.

ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO

I relatori del convegno saranno selezionati tramite procedura di *peer review* anonima tra coloro che risponderanno alla *call for abstracts*.

Sono previste 8 relazioni di 20 minuti ciascuna, cui seguirà uno spazio dedicato al dibattito.

PROCEDURA DI SELEZIONE

I candidati dovranno **inviare un *abstract* redatto secondo il modello allegato tramite e-mail alla segreteria del Di.P.La.P. (labdirpen@gmail.com)** all'attenzione del vicepresidente (Giandomenico Dodaro), cui compete la gestione della procedura di selezione.

La *call* è rivolta a **dottorandi di ricerca, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori universitari (RU, RTDA, RTDB, RTT), italiani, afferenti al SSD IUS/17 o con programma di ricerca in diritto penale sostanziale**, che svolgano attività presso un'università o un centro di ricerca in Italia o all'estero.

L'*abstract*, oltre a indicare nome e cognome dell'Autore, titolo accademico o PhD etc., indirizzo e-mail, deve essere corredato da un titolo e specificare l'area tematica, tra una delle seguenti: Rieducazione e carcere oggi: limiti e prospettive; Presente e futuro delle alternative al carcere; Forme della riparazione e sistema penale; Minori, pena, rieducazione e riparazione; Vittima e giustizia riparativa: oltre la punizione.

A garanzia dell'anonimato della valutazione, il vicepresidente del Di.P.La.P. invierà ai revisori esclusivamente il testo dell'*abstract*, previamente assegnandovi un numero identificativo, accompagnato dalla sola indicazione dell'area tematica.

Revisori sono:

- **prof. Massimo Donini**
- **prof. Luciano Eusebi**
- **prof.ssa Elena Mattevi**

- **prof.ssa Giuseppina Panebianco**
- **prof.ssa Clara Rigoni.**

Al termine della valutazione anonima, il vicepresidente del Di.P.La.P. predisporrà una graduatoria e comunicherà al Comitato dei revisori esclusivamente i nominativi degli 8 relatori, che hanno conseguito il punteggio più elevato.

Il Presidente dell'AIPDP e il vicepresidente del Di.P.La.P. sono garanti della correttezza della procedura e dell'anonimato dei candidati risultati non vincitori, i cui nominativi non verranno comunicati né al Comitato dei revisori né al Consiglio direttivo dell'AIPDP o del Di.P.La.P.

SCADENZE

Invio dell'*abstract*: **9 aprile 2025**

Comunicazione risultati della selezione: 28 aprile 2025

CRITERI REDAZIONALI DELL'ABSTRACT

Lingua: italiano

Ampiezza: max 6.000 caratteri, spazi inclusi.

Margini: cm 2,5 tutti

Carattere testo: *times new roman*, 12

Interlinea: singola

Rientro prima riga: 0,5

Titolo: in grassetto

Formato estensione: PDF

L'abstract non dovrà contenere né note a piè di pagina né bibliografia.

OSPITALITÀ DEI RELATORI

L'Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale fornirà ai relatori un contributo fino a €400 per spese di viaggio e pernottamento.

TITOLO DEL ABSTRACT

Nome e cognome

Titolo accademico, PhD etc.

Nome dell'università o del centro di ricerca

E-mail

Area tematica: ...

Testo

...